



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIO VALITUTTI

Presidente

CLOTILDE PARISE

Consigliere

ALBERTO PAZZI

Consigliere

RITA ELVIRA ANNA RUSSO

Consigliere

ELEONORA REGGIANI

Consigliere rel.

Oggetto

DIVORZIO - MANTENIMENTO DEI
FIGLI - SPESE STRAORDINARIE -
REGRESSO - DISCIPLINA

Ud. 14/03/2024-CC

R.G.N. 03737/2023

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso R.G.N. 03737/2023

promosso da

[redacted] elettivamente domiciliato in Modena, [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] (indirizzo pec:
[redacted] che lo rappresenta e difende in virtù
di procura speciale in atti;

ricorrente

contro

[redacted]

intimata

avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 989/2022, pubblicata il
29/09/2022, notificata il 06/12/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024
dal Consigliere Eleonora Reggiani;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] proponeva
opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 49/2020,
emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia in data 08/01/2020, col quale gli
era stato ingiunto di pagare all'ex coniuge [redacted] la somma di € 1.687,25,





oltre interessi e spese della procedura, a titolo di rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle loro tre figlie minori [REDACTED]. Si trattava in particolare delle seguenti spese:
A) Rette scuola privata [REDACTED] per le minori [REDACTED] mesi settembre-ottobre-novembre-dicembre 2019, pagati al momento dell'iscrizione a luglio 2019; B) Palestra [REDACTED] quota associativa 2018 e mesi ottobre-novembre-dicembre 2018 e gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2019 per le minori [REDACTED] C) Centro sportivo " [REDACTED] A.S.D": iscrizione e frequenza corsi ottobre-novembre-dicembre 2018 e gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio 2019 per la minore [REDACTED] D) Palestra [REDACTED] quota associativa 2019 per le tre figlie e esercizio dell'attività sportiva mesi settembre-ottobre-novembre-dicembre 2019; E) Gite anno scolastico 2018/2019.

Il giudizio di opposizione si concludeva con la sentenza n. 1051/2021 del Giudice di pace di Reggio Emilia, che revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento della minor somma di € 1.626,25, oltre interessi legali, con rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e compensazione integrale delle spese di lite.

A seguito di appello proposto dal [REDACTED] con sentenza n. 989/2022 il Tribunale di Reggio Emilia confermava integralmente la sentenza di primo grado, condannando [REDACTED] a restituire a [REDACTED] la somma di € 61,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento, effettuato in base al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, poi revocato dal primo giudice, rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal [REDACTED] e, compensate per un quinto le spese di lite del grado di appello, condannava quest'ultimo al pagamento dei restanti quattro quinti.

In via generale, il Tribunale riteneva che le statuizioni adottate in sede di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli, hanno efficacia dal momento della domanda, se non è diversamente stabilito nella sentenza, sicché, nella specie, poco valeva che, all'esito dell'udienza presidenziale, con i provvedimenti provvisori e urgenti del 17/11/2017, fosse stata respinta la richiesta di aumento del contributo, formulata dalla [REDACTED] con conferma delle





condizioni concordate in sede di separazione consensuale, perché con la sentenza di divorzio non era stata adottata alcuna particolare statuizione in ordine alla decorrenza delle misure.

Secondo il Tribunale, dunque, in mancanza di una specifica e diversa determinazione, la nuova regolamentazione delle spese straordinarie doveva essere fatta retroagire alla data della domanda, e cioè alla data del 31/05/2017, con la conseguenza che le spese per le rette della scuola privata, certamente straordinarie, dovevano ritenersi disciplinate dal protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, e recepite dalla sentenza di divorzio.

Il Tribunale affermava, comunque, che al medesimo esito decisorio si sarebbe giunti anche considerando che la disciplina delle spese straordinarie applicabile non era quella vigente provvisoriamente in forza dei provvedimenti presidenziali al momento dell'iscrizione scolastica, ma quella vigente al momento dell'insorgenza dell'obbligazione di rimborso, conseguente al pagamento, poiché il fatto genetico del credito era sorto dopo la pubblicazione della sentenza (la sentenza di divorzio era stata pubblicata il 28/08/2019 e le rette scolastiche si riferivano ai mesi da settembre a dicembre 2019).

Lo stesso Tribunale – contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante - precisava, poi, che il Protocollo faceva riferimento alle "tasse" per la scuola privata, ma l'espressione era impropria, e comprendeva necessariamente le "rette", che, dunque dovevano considerarsi spese straordinarie.

Poiché era incontestato che, per quell'anno scolastico, l'iscrizione delle due figlie [REDACTED] era stata fatta dalla sola madre, il giudice d'appello rilevava che, per consolidata giurisprudenza, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato poteva essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comportava l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse dei figli e compatibili con il tenore di vita della famiglia.

Nella specie, riteneva sussistenti i presupposti per la ripetizione, dato che per tutti gli anni precedenti l'iscrizione alla scuola privata era stata effettuata di comune accordo per le figlie [REDACTED] e, per l'altra figlia, [REDACTED], il padre aveva prestato il consenso all'iscrizione nella medesima scuola privata anche





per l'anno in questione, senza che emergesse alcuna ragione per un diverso trattamento delle figlie.

In assenza di validi motivi di dissenso, il Tribunale riteneva, quindi, dovuto dal ricorrente il rimborso della somma di € 562,00 per le rette scolastiche sopra menzionate.

Per quanto riguardava le spese per attività sportiva, il Tribunale riteneva che le spese per attività sportiva delle figlie, non espressamente menzionate nel Protocollo, dovevano essere qualificate alla stregua di "spese straordinarie routinarie", come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto destinate ai bisogni ordinari della prole e certe nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, che finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento delle figlie, tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza e sortire l'effetto di integrare l'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento (anche se non ricomprese in detto assegno).

Anche a prescindere, dalla già accertata retroattività delle statuizioni adottate con la sentenza di divorzio, secondo il Tribunale, era del tutto privo di significato il *discrimen* temporale invocato dall'appellante (prima e dopo la sentenza di divorzio) con riguardo a dette spese, risolvendosi la contestazione di tutte le spese sportive (sostenute nel biennio 2018/2019) nella mancanza di preventivo accordo che, però, come già evidenziato, non rilevava ai fini del regresso, trattandosi di spese necessarie e sostenibili, rispetto alle quali il padre non aveva effettuato alcuna contestazione in ordine alla loro utilità.

Il ricorrente è stato, dunque, ritenuto tenuto a rimborsare anche la somma di € 1.064,25 per le attività sportive delle figlie.

Con riferimento, infine, alle spese relative alle gite scolastiche delle figlie, il Tribunale rilevava che, operando il conteggio delle somme indicate, risultava che già in sede monitoria era stato tolto l'importo di € 61,00, a seguito del riparto al 50% delle spese indicate a tale titolo, ammontanti per l'intero ad € 122,00, sennonché - poiché l'indebita decurtazione della ulteriore somma di € 61,00, operata dal Giudice di pace, con conseguente riduzione della pretesa creditoria ad € 1.626,25, aveva determinato l'effetto di azzerare il credito della





█ per il rimborso delle spese relative alle gite scolastiche - l'odierno appellante, a fronte della richiesta della █ di mera conferma della pronuncia gravata, non aveva alcun interesse concreto ad impugnare, in parte *qua*, la sentenza, che, giungendo alla revoca del decreto ingiuntivo ed alla surriferita eliminazione del credito, si era comunque rivelata a lui favorevole.

Avverso tale decisione il █ ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di impugnazione.

L'intimata non si è difesa con controricorso.

Il ricorrente ha anche depositato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e la violazione e falsa applicazione del diritto di creazione giurisprudenziale, oltre alla violazione e falsa applicazione dell'articolo 1173 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: 1) laddove il Tribunale di Reggio Emilia, ha fatto retroagire gli effetti della sentenza di divorzio alla data della domanda e, per l'effetto, ha pronunciato l'operatività del protocollo spese straordinarie, assunto in sentenza di divorzio, con decorrenza da tale data (31/5/2017), pur a fronte dell'esistenza di un pronunciamento presidenziale, emesso nello stesso giudizio di divorzio, in punto al mantenimento e spese straordinarie a favore delle figlie minori; 2) laddove il Tribunale di Reggio Emilia ha ravvisato il fatto genetico generativo del sorgere dell'obbligazione restitutoria delle rette della scuola privata, non già dall'iscrizione all'anno scolastico 2019/2020 (luglio 2019), ma dalla data di riferimento dei singoli ratei (settembre-ottobre-novembre 2019).

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale di Reggio Emilia, quale giudice di appello, integrato ed esteso extra-testualmente, il contenuto del "protocollo spese straordinarie" assunto in sentenza di divorzio, inserendovi le rette della scuola privata (ivi non previste) e le spese sportive (ivi non previste). È altresì dedotto l'omesso esame e valutazione di un documento decisivo, ovvero il foglio delle conclusioni definitive della █ rassegnate al giudice del divorzio (doc. 47





fascicolo primo grado parte [REDACTED] laddove la stessa richiedeva che venissero qualificate spese straordinarie le spese sportive e ne venisse obbligato il [REDACTED] al pagamento omesso ogni suo preventivo consenso, richiesta che, secondo il ricorrente, è stata rigettata con statuizione non impugnata, in relazione alla quale il [REDACTED] ha eccepito l'intervenuto giudicato esterno, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c. e dell'articolo 337 *ter*, comma 2, c.c., degli artt. 147 e 316 *bis* c.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1372 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.: 1) laddove il Tribunale, quale giudice di appello, ha ritenuto da rifondersi le spese straordinarie sportive (corso di danza e di judo), comportanti la necessità di particolare attrezzatura, con un coacervo di motivazioni non coerenti tra loro, al solo scopo di forzarne la debenza anche senza accordo (in violazione del principio della bigenitorialità), sino a giungere a ritenerle necessarie e, in particolare, dapprima affermando erroneamente la retroattività della sentenza di divorzio, poi ammettendo che le spese sportive non erano inserite nel protocollo, successivamente considerandole come integrative dell'assegno periodico fisso e, a seguire, qualificandole necessarie e, dunque, esulanti dal preventivo accordo; 2) laddove il Tribunale, quale giudice dell'appello, ha ritenuto da rifondersi le rette della scuola primaria, non preventivamente concordate, senza considerare, come elemento dirimente ed assorbente, la mancata richiesta preventiva ad opera del genitore collocatario nei confronti del non collocatario.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà della motivazione, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove il Tribunale, quale giudice d'appello, dapprima ha argomentato in ordine alla fondatezza della pretesa, facendo retroagire gli effetti della sentenza di divorzio dalla domanda ed estendendo ed integrando il protocollo spese straordinarie e poi ne ha qualificato il carattere della straordinarietà, richiamando i precedenti, superati dalla sentenza di divorzio, accordi separativi.





2. Il primo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.

2.1. Questa Corte ha di recente evidenziato come la decorrenza dell'assegno in favore dei figli va fatta risalire alla data della domanda, in assenza di una diversa disposizione nel provvedimento definitivo, prescindendo l'obbligo di mantenimento dei figli dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023; Cass., Sez. 6-1, n. 3348 del 19/02/2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10119 del 02/05/2006).

Parte ricorrente ha invocato, come precedente in contrasto con tali statuizioni, una pronuncia di questa Corte (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 18538 del 02/08/2013), che ha esaminato una fattispecie in tutto diversa da quella in esame, ove, contrariamente a quanto nella fattispecie accaduto, il giudice di merito aveva espressamente stabilito la decorrenza del contributo al mantenimento delle figlie a decorrere dalla data della decisione (e non dalla domanda), affermando che si trattava di pronuncia determinativa, che non poteva operare per il passato, per il quale continuavano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 c.p.c.

In una successiva statuizione, questa stessa Corte ha ribadito che la decorrenza dell'aumento del contributo al mantenimento della prole nel giudizio di divorzio non coincide con la data di emissione della sentenza, ma, in ossequio al principio che la durata del processo non può andare a pregiudizio della parte che ha ragione, retroagisce alla data della domanda o comunque alla data del venire in essere delle ragioni giustificative dell'aumento (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10788 del 04/05/2018).

La stessa Corte ha chiarito che il principio enunciato dal precedente appena ricordato (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 18538 del 02/08/2013), secondo cui la nuova determinazione del contributo con la sentenza non può operare per il passato per il quale invece continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 c.p.c., non è appropriato, poiché tale precedente riguardava il rapporto tra le statuizioni della sentenza e quelle dei provvedimenti provvisori, emessi dal giudice nel corso del medesimo processo. Nel caso esaminato nella menzionata statuizione, invece, la





determinazione del contributo per il mantenimento della prole non era stata oggetto, prima della sentenza, di alcun provvedimento provvisorio, bensì di provvedimenti determinativi definitivi adottati all'esito di giudizi diversi dal presente giudizio di divorzio, ossia il giudizio di separazione e quello di modifica delle condizioni della separazione, ai sensi dell'art. 710 c.p.c. Tali provvedimenti erano pacificamente modificabili nel successivo, distinto processo di divorzio, nel quale trovava piena applicazione il principio della decorrenza delle statuizioni della sentenza dalla data della domanda, in ossequio all'esigenza che la durata del giudizio non pregiudichi la parte che ha ragione.

2.2. Nel caso di specie si è verificata proprio quest'ultima ipotesi, tenuto conto che all'esito dell'udienza presidenziale era stata respinta la richiesta di aumento del contributo al mantenimento delle figlie, con conferma delle condizioni concordate in sede di separazione. Non sono stati dunque adottati provvedimenti in sede di divorzio che hanno statuito diversamente rispetto a quelli della separazione.

2.3. Il rigetto delle censure mosse ad una delle *rationes* che hanno fondato la decisione in ordine alla decorrenza delle statuizioni sulla misura del contributo al mantenimento delle figlie, rende superfluo l'esame delle ulteriori censure formulate nel motivo.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile con riferimento a tutti i profili di censura.

3.1. In primo luogo, il ricorrente non risulta avere colto la *ratio decidendi* della statuizione impugnata.

Secondo il ricorrente, il Tribunale, avrebbe dovuto riscontrare che le spese per la retta scolastica della scuola privata e quelle per l'attività sportiva delle bambine non erano comprese tra quelle espressamente menzionate nel Protocollo, richiamato nella sentenza di divorzio passata in giudicato, con la conseguenza che dovevano essere considerate spese ordinarie, comprese nel contributo mensile, perché l'elenco era tassativo.

Il Tribunale, interpretando la statuizione adottata dal giudice del divorzio – e, con essa, le previsioni contenute nel Protocollo – ha ritenuto che il





riferimento alle "tasse" per le scuole private, contenuto nel Protocollo, fosse improprio, e non poteva non comprendere anche le "rette", da intendersi pertanto come spese straordinarie, impiegando i criteri interpretativi offerti dalla giurisprudenza per disciplinarne il rimborso.

Con riferimento alle spese per attività sportiva, poi, il Tribunale, sempre interpretando la statuizione adottata dal giudice del divorzio, ha ritenuto che il mancato riferimento nel Protocollo a tali spese non dovesse portare a intendere che dette spese dovessero considerarsi spese ordinarie, ma imponeva una valutazione, che è stata condotta seguendo i criteri interpretativi offerti dalla giurisprudenza.

È pertanto evidente che la questione non attiene alla violazione o meno del giudicato sul divorzio, ma alla interpretazione della relativa statuizione, operata dal Tribunale, sia pure in modo non condiviso dalla parte.

3.2. Il ricorrente, peraltro, non ha spiegato perché l'elenco delle spese straordinarie, contenuto nel menzionato Protocollo, avrebbe dovuto essere considerato tassativo, così operando una censura generica nella illustrazione del suo fondamento, come tale, inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

3.3. È inammissibile la censura anche laddove è dedotto il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per l'omesso esame di un documento, costituito dal foglio di conclusioni della █████ nel giudizio di divorzio.

Secondo il ricorrente il foglio delle conclusioni definitive della █████ rassegnate al giudice del divorzio è decisivo, perché dal suo esame il Tribunale avrebbe potuto rilevare che la █████ aveva richiesto che le spese sportive per le figlie venissero qualificate spese straordinarie con obbligo per il █████ di corrispondere la sua quota senza la necessità di un preventivo consenso, richiesta che, secondo il ricorrente, era stata rigettata con statuizione assunta in sede di divorzio, in relazione alla quale il █████ ha opposto anche la valenza di giudicato esterno.

Il fatto decisivo non esaminato, dunque, per il ricorrente, sarebbe dato dalla conclusioni rassegnate dalla controparte nel giudizio di divorzio, ma è evidente che, in base della stessa prospettazione della parte, non sono tali





conclusioni ad essere decisive, ma la statuizione assunta dal Tribunale in sede di divorzio, che però è stata ampiamente esaminata nel presente procedimento, senza che il giudice di merito sia incorso nella eccepita violazione del giudicato, per i motivi sopra evidenziati.

4. Il terzo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

L'infondatezza del primo motivo di ricorso, riferito alla operatività delle statuizioni adottate in sede di divorzio con riferimento alle spese per attività sportive sostenute negli anni 2018 e 2019, comporta il rigetto della censura che si fonda sulla ritenuta applicabilità retroattiva della statuizione contenuta nella sentenza di divorzio per i motivi già illustrati.

Per il resto, le critiche attengono alle valutazioni in fatto operate dal giudice di appello, riguardanti l'interpretazione della decisione adottata in sede di divorzio, le caratteristiche delle spese oggetto di giudizio e la conseguente disciplina.

La statuizione, in relazione al mancato preventivo accordo dei genitori sulle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, è peraltro conforme alla più recente giurisprudenza di questa Corte, oramai consolidata, secondo la quale il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole, fermo restando che, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14564 del 25/05/2023; v. anche Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2467 del 08/02/2016).





Il giudice di merito, infine, ha spiegato perché le spese relative alla retta scolastica dovevano ritenersi comprese nel protocollo e perché le spese per attività dovevano essere qualificate alla stregua di "spese straordinarie routinarie", nei termini sopra indicati, con un giudizio che attiene al merito della vertenza, in questa sede insindacabile.

5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Parte ricorrente lamenta un vizio di motivazione della sentenza impugnata, che sottende una non condivisione nel merito della decisione, come tale, inammissibile in sede di legittimità.

Dalla semplice lettura della sentenza si evince con chiarezza che la motivazione non è inesistente né incomprensibile, ma rappresenta plurime *rationes decidendi*, tra loro alternative, che convergono nell'affermare la debenza delle somme contestate. Neppure tutte specificamente censurate dal ricorrente.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

7. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi l'intimata difesa con controricorso.

8. In applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

9. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

la Corte

rigetta il ricorso;

dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento ad opera di parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto;





dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 14 marzo 2024.

Il Presidente
Antonio Valitutti

